

Esenzione Tari ammessa anche nel processo se sostenuta da prove

Cgt Genova

Non è dirimente la mancata dichiarazione anticipata sulla totale indisponibilità

Paolo Mandarinò

In caso di comprovate e non contestate situazioni idonee a escludere in un determinato anno la produzione di rifiuti da parte di un'area o immobile, l'esenzione Tari può essere riconosciuta in ambito processuale anche in assenza della preventiva dichiarazione obbligatoria richiesta dal regolamento comunale; a maggior ragione se in presenza di Scia di inizio e fine lavori. Il contribuente è infatti ammesso a fornire nel processo prova a suo favore in linea con quanto previsto in altri ambiti impositivi (Cassazione, Sezioni unite, 17758/2016 e successivi pronunciamenti) in ossequio al principio di capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione) e all'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione). Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria I grado di Genova con sentenza 294/1/2024 (presidente e relatore Di Napoli) relativamente a un ricorso di una società avverso un avviso di accertamento inerente il 2019 con cui il Comune reclamava il versamento della Tari, più sanzioni ed interessi, su di un immobile in completa ristrutturazione perché omessa la dichiarazione di esenzione richiesta dal Regolamento cittadino.

Dalla sentenza si evince che la società aveva provato nel processo l'impossibilità dell'immobile di produrre rifiuti urbani risultando tra le altre in completo rifacimento, chiuso al pubblico, sprovvisto di licenza (per cessazione della precedente attività), spoglio di arredi e attrezzature, oltre che privo di utenze fatta eccezione dell'allacciamento elettrico per eventuali sopralluoghi. La sentenza genovese non disconosce la dichiarazione

preventiva al Comune per l'esenzione dalla tassa prevista dal Regolamento, ma la sua omissione non può comportare un aggravio al contribuente ove produca nel processo prove inequivocabili e incontestate dell'impossibilità dell'immobile di produrre rifiuti dovendo, nella fattispecie, prevalere il dato sostanziale su quello formale (in maniera più netta si veda Cgt Genova n. 378/2/2024). La sentenza permette ulteriori osservazioni. Innanzitutto, l'emendabilità della dichiarazione, o di atti rappresentanti il presupposto dell'imposizione, è un principio generale che anche a seguito della sentenza della Cassazione, Sezioni unite, 13378/2016, e salvo diversa previsione normativa,



Il Comune avrebbe dovuto conoscere lo stato dai documenti in suo possesso, senza esigere adempimenti

opera per tutte le entrate tributarie e dunque anche per i tributi locali (ultra, Cassazione 453/2018) tra i quali ultimi rientra la Tari (Cassazione, Sezioni unite, 11290/2021 e 30426/2018). Secondariamente, le norme sull'accertamento e riscossione operano su un piano diverso rispetto a quelle che governano il processo tributario. Terzo, dalla sentenza genovese si evince come l'accertamento del Comune conseguisse dall'indagine condotta, tra le altre, su banche dati interne ed esterne all'ente e/o di verifiche sul territorio, dalle quali l'immobile sarebbe risultato occupato. Ebbene, al di là della discrasia tra le fonti d'indagine utilizzate dall'ente e i risultati accertativi, dalle prove fornite dalla società pare singolare come il Comune non avesse contezza dello stato dei locali, viepiù alla luce dell'articolo 6, comma 4, della legge 212/2000 secondo cui non possono essere chiesti al contribuente documenti o informazioni già in possesso della pubblica amministrazione (in tema Ici Cassazione 19665/2023, 18453/2016 e 12015/2015).